

LA GIUNTA della REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Dlgs 422/97;
- l'art. 17 comma 1 bis della L.R. 30/98 e s.s.m.m.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n°72 del 20/01/2005;

Richiamata la determinazione n°3407 del 17/03/2005 del Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici, struttura organizzativa di seguito soppressa con delibera della Giunta Regionale n°1663/2006;

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna attua politiche di condivisione e partecipazione alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi di necessità pubblica di propria competenza;
- nello specifico per quanto attiene al miglior utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri è indispensabile il confronto consultivo degli utenti stessi con modalità ampiamente rappresentative della comunità dei viaggiatori regionali ai fini di poter valutare la qualità ed efficienza dei servizi resi;
- si ritiene opportuno portare a conclusione il processo costitutivo del Comitato Regionale di utenti ferroviari nello spirito di quanto previsto dalla L.R.30/98;

Preso atto che sono stati approfonditi i contatti con le Associazioni dei Consumatori e le Organizzazioni autocostruite dei pendolari, in particolare interpellate tutte le Associazioni dei consumatori riconosciute nel "Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e utenti" in base alla deliberazione di Giunta n. 1823 dell'11/05/1993 ed altresì interpellate tutte le rappresentanze auto-organizzate manifestatesi alla Regione Emilia-Romagna nello scorso triennio attraverso i canali di comunicazione e informazione della Regione;

Considerato adeguato a perseguire le finalità enunciate in narrativa, il seguente disciplinare recante la costituzione, i principi e le regole di funzionamento del Comitato Regionale degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna (CRUFER), in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1150 del 31 luglio 2006 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 1720 del 4 dicembre 2006 concernente "Conferimento degli incarichi di responsabilità delle direzioni generali della Giunta regionale;
- n. 224 del 26 febbraio 2007 concernente "Parziali adeguamenti dell'articolazione organizzativa e delle competenze per la D.G. "Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità", per la D.G. centrale "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica" e per il "Gabinetto del Presidente della Giunta";
- n. 450 del 3 aprile 2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";
- n. 469 dell'11 aprile 2007 concernente "Approvazione dell'atto di conferimento di incarichi di livello dirigenziale nella D.G. Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla "Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità", Ing. Paolo Ferrecchi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- la costituzione ai sensi dell'art.17, comma 1-bis della L.R.30/98 del "Comitato Regionale degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna (C.R.U.F.E.R.)";
- di prendere atto dei principi e regole di funzionamento di cui al testo di disciplinare allegato e parte integrante della medesima deliberazione.

- - -

**COMITATO REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI
DELL'EMILIA ROMAGNA (C.R.U.F.E.R.)**

**Componenti: Comitato per la Ferrovia Porrettana -
Associazione Utenti BO-VR - Unione Pendolari Piacentini -
Utenti BO-Portomaggiore - Utenti BO-MO-MN - Comitato
Pendolari RE "Fuori Servizio" - Comitato Pendolari BO- Prato
"Direttissima" - UTP Utenti Trasporti Pubblici -
Cittadinanzattiva - Federconsumatori)**

Sede : c/o Assessorato Mobilità e Trasporti della Regione
Emilia Romagna
Viale A. Moro n.38 - BOLOGNA

<i>PRINCIPI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL C.R.U.F.E.R.</i>
--

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione, principi ispiratori e definizioni

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis della L.R. 30/98, il "COMITATO REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI DELL'EMILIA ROMAGNA", di seguito in sigla "CRUFER", la cui composizione deve garantire la massima rappresentatività degli utenti del trasporto ferroviario di interesse regionale.

2. All'atto dell'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna, del presente Disciplinare, sono Componenti del CRUFER i rappresentanti dei seguenti Comitati locali di pendolari:
 - Comitato per la ferrovia Porrettana.
 - Associazione utenti linea Bologna-Verona
 - Unione Pendolari Piacentini
 - Utenti Bologna-Portomaggiore
 - Utenti Bologna-Modena-Mantova
 - Comitato Pendolari Reggio Emilia "Fuori servizio"
 - Comitato Pendolari Bologna - Prato "Direttissima "

delle seguenti Organizzazioni:

 - UTP-Utenti Trasporti Pubblici

e delle seguenti Associazioni dei Consumatori:

 - Cittadinanzattiva

- Federconsumatori

3. Fanno inoltre parte del CRUFER i rappresentanti delle altre Associazioni di Consumatori presenti sul territorio regionale che ne facciano richiesta.
4. Ai fini del Disciplinare si intendono per:
 - a) *Organizzazioni autocostruite*: i Comitati di pendolari, le Organizzazioni di utenti e le Associazioni di consumatori che possono nominare rappresentanti all'interno del CRUFER;
 - b) *Componenti*: i rappresentanti delle Organizzazioni autocostruite, accreditati all'interno del CRUFER.

Art. 2
Sede delle riunioni

1. Il CRUFER si riunisce, di norma, presso la Regione Emilia-Romagna, Assessorato Mobilità e Trasporti, nel Comune di Bologna.

Art. 3
Durata

1. Il CRUFER ha durata illimitata.

TITOLO II
Scopi Istituzionali

Art. 4
Finalità e competenze istituzionali

1. Il CRUFER rappresenta esclusivamente gli interessi degli utenti ferroviari assumendone la tutela con riferimento all'ambito di competenza dell'Assessorato Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna.
2. Ai sensi dell'art.13, della « *Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo regionale degli utenti ferroviari dell'Emilia Romagna* » deliberata dalla Giunta Regionale il 24 gennaio 2005, il CRUFER ha le seguenti competenze:
 - a) svolge funzioni di "osservatorio", consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico ed in particolare in merito alla Carta dei Servizi;
 - b) esprime pareri consultivi su tematiche sottoposte dalla Regione Emilia-Romagna;

- c) assume iniziative di proposta alla Regione circa gli aspetti del servizio ferroviario;
 - d) acquisisce informazioni in ordine all'adeguata risposta, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, alle segnalazioni e reclami raccolti;
 - e) effettua studi, analisi e ricerche, anche in accordo con le competenti strutture della Regione Emilia-Romagna;
 - f) partecipa ai tavoli tecnici e agli organismi di gestione del Contratto di servizi - in via continuativa o eccezionale - previo invito della Regione.
3. Il CRUFER opera nella più ampia autonomia economica e funzionale e gestionale nei confronti dell'Assessorato Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna e di altri soggetti pubblici e privati.
 4. Il CRUFER, non ha scopo di lucro, e può svolgere liberamente tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità previste dal presente Disciplinare.
 5. I componenti e le Organizzazioni autocostruite possono impegnare il nome del CRUFER unicamente nel rispetto di quanto disposto dal presente Disciplinare.

TITOLO III
Funzionamento

Art. 5
Limiti

1. Il funzionamento del CRUFER é regolato dal presente disciplinare. Il CRUFER agisce nei limiti delle leggi nazionali e regionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 6
Modifiche del disciplinare

1. Le modifiche al Disciplinare possono essere proposte dal CRUFER alla Regione Emilia-Romagna solo con decisione dell'Assemblea dei componenti e con la maggioranza dei 2/3 dei componenti effettivi accreditati. Le eventuali modifiche dovranno essere discusse dall'Assemblea stessa e potranno essere decise solo se poste all'ordine del giorno.
2. Modifiche al Disciplinare possono essere proposte dalla Regione Emilia-Romagna al CRUFER, ai fini delle conseguenti valutazioni, in base a quanto previsto al precedente comma.

Art. 7
Risorse per il funzionamento

1. Il CRUFER per il suo funzionamento utilizza le risorse messe a disposizione dall'Assessorato Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6 della Delibera di G.R. n. 72, del 24/01/2005.

Art. 8
Componenti del CRUFER

1. Sono "Componenti" del CRUFER i rappresentanti insediati con Atto della Regione Emilia-Romagna, in base alle designazioni fatte dalle Organizzazioni autocostruite di cui all'art. 1, comma 2, del presente Disciplinare e di quelle che lo saranno ai sensi del seguente art. 9.
2. Dei componenti di cui al primo comma del presente articolo, ogni Comitato locale ed ogni Organizzazione e Associazione di consumatori nomina due componenti effettivi ed un componente supplente.
3. La nomina deve risultare da comunicazione scritta dell'Organizzazione autocostruita proponente.
4. Ai componenti effettivi spetta il diritto di voto in assemblea. In caso di assenza di un componente effettivo il diritto di voto in assemblea viene esercitato dal supplente. E' comunque ammessa delega scritta al fine di esercitare il diritto a due voti per ogni Organizzazione accreditata.
5. I componenti effettivi o supplenti (nei rispettivi ruoli) rimangono in carica per tre anni, salvo il diritto alle dimissioni o la revoca scritta della rappresentanza da parte dell'Organizzazione autocostruita designante.
6. L'attività dei Componenti a favore del CRUFER non può essere retribuita in alcun modo.
7. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni gli interlocutori che il CRUFER riterrà opportuno contattare per svolgere al meglio le proprie funzioni.
8. Non possono essere nominati componenti del CRUFER gli amministratori, i consiglieri, i dirigenti ed i dipendenti della Regione Emilia-Romagna, nonché delle relative Province e Comuni, che ricoprono incarichi aventi diretta attinenza con il trasporto ferroviario. E' altresì incompatibile con la carica di componente del CRUFER la figura di amministratore, dirigente e dipendente di un gestore del trasporto ferroviario. Si applicano in ogni

caso le incompatibilità di cui alla L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Art. 9

Adesione al CRUFER di nuove Organizzazioni autocostruite e degli utenti singoli alle Organizzazioni rappresentate nel CRUFER.

1. Possono aderire al CRUFER nuove Organizzazioni autocostruite purché espressione di un Comitato locale o di Organizzazioni di utenti che dimostrino il proprio Atto costitutivo o lo Statuto ed almeno 50 associati effettivi, nonché le Associazioni di consumatori regolarmente costituite.
2. Costituisce requisito per l'ammissione, l'impegno esplicito al rispetto del presente Disciplinare, che deve essere consegnato formalmente alla richiedente al momento della presentazione dell'istanza di ammissione.
3. La nuova Organizzazione autocostruita ha titolo per avere due propri rappresentanti effettivi ed un supplente nell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 8.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti previsti è svolto - congiuntamente - dall'Assemblea del CRUFER e dai competenti uffici regionali.
5. I cittadini/utenti che intendono aderire alle Organizzazioni rappresentate nel CRUFER possono farne esplicita richiesta, oltreché alle stesse Organizzazioni, anche alla società affidataria dei servizi ferroviari esprimendo la propria volontà al momento della sottoscrizione dell'abbonamento (ai sensi di quanto previsto dal comma 1.bis, art. 17 della L.R. 30/98 e s.m. e i.) compilando l'apposito modulo di adesione.

Art. 10

Dimissioni sostituzione e revoca dei rappresentanti

1. Si decade da "componente" del CRUFER per:
 - a) dimissioni tramite lettera indirizzata al Presidente dello stesso CRUFER.
 - b) revoca scritta della rappresentanza da parte dell'Organizzazione autocostruita designante;
 - c) decadenza automatica, ratificata dall'Assemblea, per mancata partecipazione alle riunioni assembleari per un periodo superiore a un anno;
 - d) delibera di esclusione assunta dall'Assemblea, per motivi accertati di incompatibilità o per aver

contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Disciplinare.

2. In caso di dimissioni, revoca o esclusione di un componente effettivo o supplente, il Presidente invita l'Organizzazione che lo aveva designato a nominare un nuovo componente rappresentativo.
3. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati al componente gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Art. 11 Organi del Comitato

1. Sono organi del CRUFER: l'Assemblea dei componenti delle Organizzazioni autocostruite, il Presidente e il Segretario.

Art. 12 Assemblea dei componenti

1. L'Assemblea, organo decisionale del CRUFER, è convocata dal Presidente o dal Segretario in sua vece.
2. Possono prendere parte alle riunioni dell'Assemblea del CRUFER tutti i componenti accreditati.
3. Per il voto mediante delega si applica l'art. 8, comma 5.
4. L'Assemblea si riunisce al minimo ogni trimestre e, per ogni necessità, su convocazione del Presidente.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene almeno otto giorni prima della data fissata, mediante comunicazione ai membri a mezzo di posta ordinaria o elettronica. La convocazione reca l'ordine del giorno.
6. L'Assemblea può decidere su ogni materia di interesse del CRUFER. In particolare è affidata all'Assemblea, entro Aprile di ogni anno, a consuntivo del precedente, la relazione annuale sull'attività, l'eventuale modifica del presente Disciplinare da proporre alla Regione e la nomina degli organi del CRUFER (Presidente e Segretario).
7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e decide validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita senza necessità di un quorum costitutivo e le decisioni verranno assunte con la maggioranza del voto dei componenti presenti.

9. Il voto dell'Assemblea è normalmente a scrutinio palese, può essere a scrutinio segreto se lo richiede 1/3 dei componenti accreditati nel CRUFER.
10. Le discussioni e le decisioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che, in assenza del Segretario può essere redatto da un componente dell'Assemblea stessa. L'atto è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dall'estensore, viene conservato a cura del Segretario.
11. Ogni componente del CRUFER ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13 **Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea del CRUFER a maggioranza dei componenti dei suoi componenti.
2. Può essere eletto Presidente un componente effettivo del CRUFER.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni e, comunque, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del successore.
4. Il Presidente può presentare le dimissioni dall'incarico. In tal caso l'Assemblea deve eleggere un nuovo Presidente alla prima riunione utile.
5. L'assemblea, con la maggioranza dei componenti accreditati, può revocare la carica in anticipo, eleggendone uno nuovo.
6. Nel caso di revoca o di dimissioni, la presidenza viene assunta provvisoriamente e solo per l'ordinaria amministrazione, dal Segretario.
7. Il Presidente rappresenta il CRUFER, compie tutti gli atti che lo impegnano validamente e cura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei componenti. Adotta gli atti urgenti con l'impegno di sottoporli alla prima Assemblea per la ratifica.
8. Presiede l'Assemblea, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali.
9. Con la collaborazione del Segretario, segue nel suo complesso lo svolgimento delle attività istituzionali e redige, entro il mese di Marzo di ogni anno per il precedente, la relazione annuale sull'attività.

Art. 14 **Segretario**

1. Il Segretario del CRUFER è eletto dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.
2. Può essere eletto Segretario ogni rappresentante effettivo del CRUFER.
3. Il Segretario dura in carica 3 anni e, comunque, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del successore.
4. Nel caso di dimissioni del Segretario, l'Assemblea deve eleggere il successore alla prima riunione utile. Nel caso di revoca o di dimissioni, la carica di Segretario viene assunta provvisoriamente e solo per l'ordinaria amministrazione dal componente più anziano che non sia il Segretario uscente.
5. L'assemblea, con la maggioranza dei componenti accreditati, può tuttavia revocare in anticipo il mandato del Segretario, eleggendone uno nuovo.
6. Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle assemblee e, in collaborazione con il Presidente, cura lo svolgimento delle attività istituzionali e la stesura, entro il mese di Marzo di ogni anno della relazione annuale sull'attività dell'anno precedente.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15
Disposizioni transitorie

1. Il Disciplinare è approvato dal CRUFER con decisione dell'Assemblea e con la maggioranza dei 2/3 dei componenti effettivi accreditati. La Regione provvede, successivamente, al suo recepimento con proprio Atto.

Art. 16
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Disciplinare, dopo la sua definitiva approvazione, viene sottoscritto in quattro esemplari, dei quali tre da tenere agli atti del CRUFER a cura del Segretario e uno agli atti della Regione - Assessorato Mobilità e Trasporti. Gli esemplari sono sottoscritti da tutti i componenti del CRUFER che hanno partecipato alla votazione. Ad ogni organizzazione autocostruita ne viene rilasciata copia fotostatica.

3. La prima assemblea del CRUFER è convocata dalla Regione entro e non oltre 30 giorni dal recepimento del presente disciplinare.

Bologna li,

Comitato per la ferrovia Porrettana	Associazione utenti linea Bologna- Verona
Unione Pendolari Piacentini	Utenti Bologna-Portomaggiore
Utenti Bologna-Modena-Mantova	Comitato Pendolari di Reggio Emilia "Fuori Servizio" -----
Comitato Pendolari Bologna-Prato "Direttissima" -----	UTP-Utenti Trasporti Pubblici
Cittadinanzattiva	Federconsumatori

- - - - -